

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-160 del 13/01/2025
Oggetto	Proc. Cod. MO23T0004 - Concessione per occupazione di area del demanio idrico consistente in un tratto della sezione dell'alveo del Fosso dei Mercanti nel comune di Fanano (MO) per uso naturalistico ricreativo. Richiedente: Comune di Fanano
Proposta	n. PDET-AMB-2025-118 del 09/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico consistente in un tratto della sezione dell'alveo del Fosso dei Mercanti nel comune di Fanano (MO) per uso naturalistico ricreativo .

Proc. Cod. MO23T0004

Richiedente: Comune di Fanano

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) i cui allegati sono costituiti dallo studio di impatto ambientale, dal progetto denominato “Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in Località Cimoncino - Fosso dei Mercanti” in comune di Fanano (MO), dall'elenco delle autorizzazioni richieste e dalla relativa documentazione tecnica depositata presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna - Area VIA in data 02/04/2024 (PG.2024.345933), con cui il Comune di Fanano (C.F. 00562780361) ha presentato domanda di rilascio di concessione relativa all'occupazione di area demaniale determinata dal sedime dell'invaso realizzato mediante allargamento dell'alveo del Fosso dei Mercanti in comune di Fanano (MO) avente uno specchio d'acqua alla massima regolazione pari a 6.225 m² e capacità di 18.270

m³, identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del Comune di Fanano;

DATO ATTO che l'Autorità procedente responsabile del procedimento di PAUR è la Regione Emilia-Romagna che ha sovrinteso a tutte le fasi del procedimento amministrativo, comprendenti:

- l'avviso al pubblico con pubblicazione sul BURERT, avvenuto in data 03/07/2024 anche sul sito web della Regione Emilia Romagna - Portale VIA, con la raccolta di eventuali opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione: non pervenute;
- l'indizione della conferenza di servizi istruttoria congiuntamente a sopralluogo avvenuta in data 18/07/2024;
- la trasmissione al Proponente della richiesta delle integrazioni pervenute da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza, avvenuta in data 21/08/2024;
- la pubblicazione sul sito web della Regione Emilia Romagna - Portale VIA delle integrazioni ricevute da parte del Proponente in data 17/09/2024;
- l'indizione della conferenza di servizi in data 16/10/2024, successivamente posticipata al 31/10/2024 con accoglimento delle richieste motivate addotte dal Proponente;

PRESO ATTO che in sede di quest'ultima Conferenza nessun Ente partecipante ha espresso motivi ostativi alla realizzazione del progetto in esame ma sono state espresse le considerazioni sinteticamente riassunte come di seguito, da parte di tutti gli Enti intervenuti:

- le opere previste sono da considerare come modifica alla regolazione del corso d'acqua in quanto non viene attuata alcuna derivazione, pertanto ogni concessione d'uso della risorsa idrica richiesta e prevista nel progetto, sia essa ad uso innevamento artificiale o ad integrazione del fabbisogno acquedottistico della rete civile nei periodi di crisi idrica o ad uso emergenziale in caso di incendi boschivi, viene a cadere;

- il progetto consiste in un allargamento dell'alveo che crea una raccolta con immissario ed emissario (o invaso "in linea") senza che la risorsa idrica venga trattenuta, dando luogo alla formazione di un invaso con scopo naturalistico ricreativo;

PRESO ATTO anche che il Comune di Fanano una volta ultimati i lavori e definite precisamente le aree occupate, anche se attualmente ricadenti nella proprietà del Comune, si è impegnato fin d'ora a richiedere la demanializzazione delle aree all'Agenzia regionale del Demanio in base alla quale la concessione dovrà essere successivamente integrata/adeguata;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 23/12/2024;

CONSIDERATO che

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Fanano, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Fanano è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Fanano (C.F. 00562780361) la concessione relativa all'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un invaso, mediante lavori di allargamento dell'alveo del Fosso dei Mercanti, avente uno specchio d'acqua alla massima regolazione pari a 6.225 m² e capacità di 18.270 m³ in comune di Fanano (MO), per uso

naturalistico ricreativo identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del N.C.T. del Comune di Fanano, procedimento **MO23T0004**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
4. di esentare il Comune di Fanano, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Fanano dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 23/12/2024;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Modena e ne sarà notificata copia semplice al Comune di Fanano, alla RER - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità

Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dal Comune di Fanano, C.F. 00562780361 (cod. pratica MO23T0004).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Concessione per l'occupazione di area demaniale, uso naturalistico ricreativo, determinata dal sedime dell'invaso realizzato mediante sbarramento di ritenuta posto lungo il corso del Fosso dei Mercanti in comune di Fanano (MO, ubicato su terreno identificabile catastalmente al foglio 19 mappale 279 e al foglio 37 mappali 7, 9 e 14 del N.C.T. del Comune di Fanano, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente:

Volume di vaso	18.270 mq
Superficie specchio d'acqua alla massima regolazione	6.225 mq
Altezza massima vaso	3.6 m
Franco netto	1.5 m
Altezza massima della diga	8 m

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Fanano, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 895/2007.
2. Il Comune di Fanano è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

3. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2042.
4. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

5. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
6. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello

stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico "03 – Ubicazione opere su catasto" inviato in sede di consegna integrazioni, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO23T0004;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla

vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente, quali parti integranti e sostanziali della concessione demaniale, le prescrizioni contenute e di cui alla determinazione dirigenziale n. 4310 del 10/12/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena, prescrizioni ed atto che dovrà essere rispettato e si intende qui integralmente richiamato, così come quanto contenuto nel nulla osta idraulico dell'Agenzia stessa, registrate al protocollo r_emiro.Giunta - Prot. 11/12/2024.1354588.E:

“nulla osta idraulico alla concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del torrente Fosso dei Mercanti, identificata come fronte mappali 279 del foglio 19 e 9 del foglio 37 del catasto del comune di Fanano, come rappresentato dall'elaborato grafico “03 – Ubicazione opere su catasto” acquisito in sede di consegna integrazioni con manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso (e conseguente utilizzo delle aree di risulta), con manufatto sfioratore e sedime di parte dell'invaso stesso, in conformità agli elaborati progettuali presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. per le fasi di realizzazione e gestione dell'invaso in linea dovranno essere rispettate tutte le condizioni già imposte dalla specifica autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Modena n. 4310 del 10/12/2024, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza per l'esercizio e la fruizione di tutte le aree demaniali;

prescrizioni relative alla fase di realizzazione delle opere:

2. dovrà essere posta particolare cura alle opere di raccordo sia in termini di captazione dal corso d'acqua che restituzione delle acque garantendo il ripristino dell'officiosità idraulica a monte e a valle;
3. il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo allo scrivente Ufficio la data di inizio lavori del manufatto di scarico (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
4. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà inoltre essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
5. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del Fosso dei Mercanti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

7. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;
8. i lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo e/o sulle sponde dei corsi d'acqua a seguito dei lavori, che dovranno essere gestiti secondo le normative vigenti;
9. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
10. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
11. i lavori dovranno essere realizzati limitando la formazione di piste in alveo alla sola zona di cantiere e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica utilità, a lavori ultimati dovranno essere rimossi gli eventuali accessi realizzati con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente;
12. l'intervento di che trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
13. lo scrivente UT non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
14. a lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'officiosità idraulica dell'alveo e delle scarpate del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori;

prescrizioni relative alla fase di esercizio con riferimento all'occupazione di demanio idrico integrative rispetto a quelle già previste per la fase di esercizio dell'invaso:

15. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invaso medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al Richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);
16. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
17. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
18. le eventuali attività di riprofilatura e gestione dei sedimenti al fine di garantire l'officiosità idraulica con particolare riferimento al tratto posto a monte dell'opera di

presa dovranno essere eseguite senza allontanamento di materiale inerte dal sedime demaniale che dovrà essere opportunamente riposizionato in loro;

19. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
20. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
21. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
22. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
23. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le opere in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
24. l'occupazione delle aree concesse con i manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invaso e con il manufatto sfioratore potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
25. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, con frequenza non inferiore alla mensile, visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare situazioni di pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente critici. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente darne comunicazione a questo Servizio.

26. per gli adempimenti necessari a conclusione dei lavori si rimanda a quanto già prescritto nell'ambito dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'invaso, precisando che gli elaborati as-built dovranno essere condivisi anche ARPAE al fine di legittimare in via definitiva il sedime oggetto di occupazione e perfezionare il procedimento di demanializzazione delle aree così come prescritto;
27. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

Con riferimento a quanto richiamato in premessa circa l'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area interessata dal lago, si precisa che il presente nulla osta è da intendersi valido e prescrittivo per tutta l'area che sarà in via definitiva ascritta al demanio pubblico dello stato ramo idrico con l'occupazione del lago.”;

“con particolare riferimento alla caratteristica di invaso in linea per cui parte dell'area di sedime dell'invaso stesso è costituita dal corso del Fosso dei Mercanti appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico:

- dovranno essere rispettate anche le prescrizioni impartite con apposito nulla osta idraulico per occupazione di aree demaniali rilasciato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato “Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti” avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia- Romagna, prot. 01/07/2024.0711854.U, pervenuta allo scrivente UT ed acquisita agli atti con prot. 43570.E del 01/07/2024;

- in considerazione dell'impossibilità di accedere direttamente al tratto di corso d'acqua intercluso dal nuovo bacino, la manutenzione dello stesso è da intendersi in capo al titolare dell'autorizzazione dell'invaso, comprese tutte le opere di captazione e restituzione al corpo idrico;
- il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare periodicamente e comunque dopo ogni evento di piena le condizioni di regolare deflusso del fosso dei Mercanti avendo cura di adottare le eventuali misure necessarie per scongiurare il verificarsi di criticità;
- con riferimento all'esigenza di procedere alla demanializzazione dell'intera area di sedime del presente invasore per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino a cui sarà dato seguito solo a conclusione dei lavori così da disporre della sagoma certa dell'allargamento del fiume, così come argomentato nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione di invasore per lo stoccaggio idrico in località Cimoncino – Fosso dei Mercanti" avviato con nota della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna sopra citato, di stabilire che la presente autorizzazione si intende valida anche a conclusione del procedimento di demanializzazione alle medesime condizioni;
- il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di intercettazione delle acque dal corpo idrico ai fini dell'alimentazione di invasore del Fosso dei Mercanti e del manufatto sfioratore in corrispondenza degli stessi nonché del tratto di alveo intercettato nell'invasore medesimo, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento degli stessi in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare alle opere a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito: si intende in capo al richiedente la ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intero tratto del fosso dei Mercanti intercluso tra le opere di presa e restituzione nonché un congruo tratto a monte e a valle delle stesse per garantirne il mantenimento in condizioni di efficienza (sia in termini di gestione della vegetazione che del trasporto solido);

- i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dei manufatti, nonché la manutenzione del fondo e delle sponde da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità di opere di presa e scarico ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
- le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche 'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
- l'Ufficio territoriale concedente (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza geologica, idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo, l'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della delibera del Consiglio Regionale n. 3109/1990, indipendentemente da altri obblighi e dalle normative previste da leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, l'interessato è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che l'opera autorizzata, durante il suo esercizio, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti, per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza dell'esercizio degli invasi suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assumerà piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo l'Amministrazione; l'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sugli invasi artificiali."

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

Il sottoscritto Stefano Muzzarelli, in qualità di Sindaco pro tempore del comune di Fanano, c.f. 00562780361, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 23/12/2024, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.